



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI SUZZARA

Reg. II 23 GEN 2024
R. 48
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. €
Int. €

ASSOCIAZIONE AMICI DEL PREMIO SUZZARA - APS

Art. 1-Denominazione e sede

1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore in forma di Associazione di Promozione Sociale denominato "Associazione di Promozione Sociale Amici del Premio Suzzara", in breve Amici del Premio Suzzara-Aps.
2. L'Associazione non ha finalità di lucro e assume carattere apolitico e aconfessionale
3. La sede legale dell'Associazione è ubicata in Suzzara, piazza Garibaldi, 5.
4. Il trasferimento della sede legale può essere deliberato, se avviene all'interno del territorio del Comune di Suzzara, dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dall'art. 8 del presente statuto.

Art. 2 - Durata

1. L'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps ha durata illimitata.

Art.3 – Statuto

1. L'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del D. Lgs 3 luglio 2017, n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 4 – Finalità e attività

- 1 L'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps, senza scopo di lucro,

persegue le seguenti finalità:

- a) valorizzazione del patrimonio di opere accumulato nel tempo, costituente il Museo del Premio Suzzara.
- b) collaborazione alla realizzazione del Premio Suzzara
- c) promozione della diffusione della cultura e dell'educazione artistica.

2. Per raggiungere gli scopi di cui al comma precedente, l'Associazione può sottoscrivere, mediante il proprio rappresentante legale, convenzioni e accordi con enti pubblici e privati che fissano i termini e le modalità della collaborazione tra i soggetti coinvolti con particolare riferimento all'organizzazione di iniziative ed eventi culturali.

3. Le attività di interesse generale che si propone di svolgere, in favore dei propri associati, familiari e terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono quelle previste dalle lettere d) e i) dell'articolo 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

4. In particolare l'Associazione cura:

- a) la promozione della cultura artistica e la valorizzazione del

Flavio

6.

patrimonio del Museo, nonché la conoscenza dei beni artistici e storici presenti sul territorio;

b) la proposta e l'organizzazione sia di iniziative ed eventi culturali in generale, sia di mostre, manifestazioni e spettacoli, corsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali che favoriscano l'accesso del pubblico alle esposizioni del Museo e alle realtà artistico-urbanistiche del territorio;

d) la collaborazione con gli uffici pubblici preposti alle attività culturali nell'opera di valorizzazione e promozione del patrimonio artistico del Museo e del territorio.

5. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale in favore dei propri associati, familiari e terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

6. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

7. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse

Montebello

✓

generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Soci, loro ammissione, diritti e doveri

1. Possono essere soci le persone fisiche e altre Associazioni di Promozione Sociale che, condividendo le finalità dell'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps, ne facciano domanda.
2. Possono presentare domanda di ammissione anche altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3. Le domande di ammissione sono sottoposte all'esame del Consiglio direttivo, che delibera di accettarle o di respingerle. Il rigetto della domanda di adesione deve essere motivato e comunicato al soggetto interessato.
4. Il soggetto interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della prima convocazione utile.
5. Tre sono le categorie di soci:
 - onorari: persone nominate dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps;
 - ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione stabilita dall'Assemblea;

Stavros

✓

✓

- sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contributi volontari straordinari;

6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

7. La quota associativa non è trasmissibile.

8. Tutti i soci, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, hanno uguali diritti e sono soggetti a uguali doveri. In caso di fatti e comportamenti incompatibili col rispetto degli scopi statutari, il Consiglio direttivo demanda al Collegio dei probiviri la decisione in merito.

9. Il socio ha diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modifiche allo statuto, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps. Ciascun socio ha diritto di consultare i libri contabili e i libri sociali dell'Associazione secondo le modalità indicate dall'art. 23 del presente statuto. Ciascun socio ha infine il diritto di concorrere al perseguimento delle finalità sociali partecipando alle attività sociali.

10. La qualifica di socio si perde per dimissioni, per morosità, o per gravi fatti che siano in contrasto con le ragioni sociali dell'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps. L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere motivata. L'interessato può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione.

Art. 6 - Organi sociali

1. Sono organi sociali dell'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps:

Manfredo

3

U

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei probiviri.

Art. 7 - Assemblea e suoi compiti

1. L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps, si riunisce in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno.

2. L'Assemblea ordinaria:

- a) elegge tra i soci e revoca i componenti del Consiglio Direttivo
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- c) elegge tra i soci e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri
- d) discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso e il bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua
- e) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta
- f) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti

Peracchi

✓

✓

contrari allo statuto o alla legge

- g) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo
- h) fissa l'ammontare del contributo associativo
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

3. Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta un terzo dei soci o la maggioranza del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- b) delibera, eventualmente, la trasformazione, la scissione, la fusione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

4. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Ogni socio potrà farsi rappresentare per delega. Ciascun socio potrà raccogliere un massimo di due deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Da decidere

✓

✓

7. L'Assemblea straordinaria delibera eventuali modificazioni dello statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci iscritti all'Associazione.

8. L'eventuale trasformazione, scissione, fusione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione, devono essere deliberate con voto favorevole di 3/4 dei soci.

9. Le convocazioni delle assemblee avvengono in forma scritta per via telematica, o postale, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea con indicazione di giorno, ora, luogo e argomenti all'ordine del giorno.

Art. 8 - Consiglio Direttivo e sue funzioni

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

3. Il Consiglio direttivo è composto da un numero minimo di 7, massimo di 11 membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Flavio

✓

5. Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili per un numero massimo di cinque mandati consecutivi. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e:

- a) è convocato di massima ogni tre mesi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- b) elegge al suo interno un Presidente e un Vice-Presidente e nomina un Segretario e un Tesoriere, preferibilmente fra i propri membri;
- c) nomina un Direttore responsabile delle attività artistiche;
- d) delibera in merito alle attività proposte dal Direttore artistico, dai propri componenti e dai Soci;
- e) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre sia al Revisore dei conti sia all'Assemblea dei soci entro i 15 giorni precedenti la convocazione dell'Assemblea;
- f) predispone la relazione annuale sulle attività svolte dall'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- g) promuove la pubblicazione di studi, ricerche, attività promosse dall'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps;
- h) conserva e aggiorna i libri sociali;
- i) predispone e aggiorna il regolamento interno;
- j) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata dallo Statuto o dalla legge all'Assemblea o ad altro organo sociale.

6. Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio

Manuale

5

0

Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà a convocare l'assemblea affinché proceda alla nomina del nuovo consigliere. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

7. Qualora si dimetta la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

Art. 9 - Presidente e sue funzioni

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps.

- a) presiede il Consiglio direttivo;
- b) convoca il Consiglio direttivo e l'Assemblea dei soci, sia in caso di sedute ordinarie che straordinarie;
- c) resta in carica tre anni, quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie, o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. È rieleggibile al massimo per cinque mandati consecutivi;
- d) svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

2. In caso di assenza le sue funzioni sono devolute al Vice-presidente.

Art. 10 - Direttore artistico e sue funzioni

Decreto

✓

1. Il Direttore artistico ha il compito di:

- a) sovrintendere all'organizzazione dell'attività espositiva;
- b) formulare al Consiglio direttivo proposte in ordine al programma di attività;
- c) proporre al Consiglio la nomina di collaboratori e commissioni di lavoro per specifiche attività e ricerche;
- d) curare l'esecuzione dei deliberati del Consiglio direttivo in materia artistica;
- e) partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto nel caso non ne fosse membro.

2 L'incarico di Direttore artistico è compatibile con altre cariche sociali.

Art. 11 - Segretario e sue funzioni

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio direttivo. A lui compete:

- curare la stesura dei verbali del consiglio e dell'assemblea;
- tenere aggiornato il registro dei soci, organizzare il tesseramento e e istruire le pratiche per le nuove adesioni;
- curare i contatti con i soci, le spedizioni degli inviti, la diffusione della pubblicità delle iniziative;
- eseguire ogni altra mansione che gli venga affidata dal Presidente o dal Consiglio direttivo.

Art. 12 - Tesoriere e sue funzioni

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio direttivo. A lui compete:

- a) garantire la regolare tenuta della contabilità sociale;

- b) sovrintendere alla redazione del conto consuntivo da sottoporre al Consiglio direttivo;
- c) verificare la regolarità della posizione dei soci in relazione al versamento della quota associativa annuale;
- d) redigere l'elenco dei soci aventi diritto di voto in assemblea;
- e) ogni altra questione attinente agli aspetti patrimoniali e contabili.

Art. 13 – Organo di controllo e Revisore dei conti e sue funzioni

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo qualora per due esercizi consecutivi siano superati due dei limiti indicati dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dal citato art. 30 del D. Lgs. 117/2017

2. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei limiti indicati dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017. Le caratteristiche e le funzioni del Revisore dei Conti sono quelle determinate dal citato art. 31 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 14 - Collegio dei probiviri e sue funzioni

1. Il Collegio dei probiviri è composto di tre membri, eletti in assemblea tra i soci aventi diritto al voto. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

2. Il componente eletto col maggior numero di voti assume la carica di Presidente del collegio.

3. il Collegio dei probiviri:

Acc. Verde

✓

✓

- decide, sentendo gli interessati, in merito al ricorso dell'aspirante socio la cui domanda è stata rigettata dal Consiglio Direttivo
- decide, sentendo gli interessati e garantendo il più ampio esercizio del diritto di difesa, sul ricorso al provvedimento di esclusione proposto dal socio escluso
- giudica, su deferimento del consiglio direttivo, in caso di violazione dello statuto e decide le relative sanzioni
- giudica le controversie tra soci sorte nell'ambito dell'Associazione, nonché quelle tra soci ed organi sociali;
- fornisce pareri su questioni sottoposte dal Consiglio direttivo.

4. al Collegio dei probiviri è altresì demandata l'interpretazione del presente statuto nei casi controversi.

Art. 15 - Patrimonio dell'Associazione

1. Il patrimonio è costituito da:

- a) fondo di dotazione;
- b) beni posseduti;
- b) donazioni e lasciti.

Art. 16 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps sarà deciso soltanto in assemblea straordinaria con il voto favorevole dei 3/4 dei soci. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Decide

3

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolgerlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D. Lgs. 117/2017.

. Art. 17- Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote sociali
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi
- e) gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata
- f) proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere

Da liquidare

✓

occasionale

- g) altre entrate espressamente previste dalla legge
- h) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

2. La quota sociale non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 18- Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 19- Bilancio

1. Il bilancio di esercizio è annuale e decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

2. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono predisposti dal

Non vuole

✓

Consiglio direttivo e vengono presentati all'Assemblea ordinaria dei Soci per l'approvazione.

Art. 20- Convenzioni

1. Le convenzioni tra l'Associazione Amici del Premio Suzzara-Aps e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede sociale.

Art. 21- Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, anche tra i soci, nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione medesima.

Art. 22- Responsabilità e assicurazione dei volontari

1. Coloro che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23- Libri sociali

1. L'Associazione, attraverso il Consiglio direttivo, ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;

Renzo

3

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dello stesso Consiglio e degli altri organi sociali;
- d) il registro dei volontari;

2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'Associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.

Art. 24- Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

